

VERBALE DI ACCORDO

ex art. 11 bis, comma 4, nonché art. 22, parte prima e seconda, del CCNL 9.01.2019 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CR, come modificato dall'accordo dell'11 giugno 2022 ed art. 47 Legge 428/1990

In data 28 febbraio 2023, attraverso collegamento telematico con piattaforma Teams,

Tra

Iccrea Banca S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, con sede legale in Roma alla Via Lucrezia Romana 41/47, C.F.15240741007, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea (in qualità di Capogruppo), di seguito anche "Iccrea Banca"

Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia Spa, con sede legale in Udine, Via Aquileia n.1 C.F. 00269390308, società controllata da Iccrea Banca S.p.a., (la "cedente"), di seguito anche "Mediocredito"

FVG Plus Spa, società partecipata da Regione Autonoma Friulia Venezia Giulia e da Friulia spa con sede legale in via Sabbadini 31 Udine (la "cessionaria"), di seguito anche "FVG Plus"

e

la **Delegazione Sindacale di Gruppo**, in rappresentanza delle seguenti OO.SS.:

- FABI
- FIRST CISL
- FISAC CGIL
- UGL CREDITO
- UILCA UIL

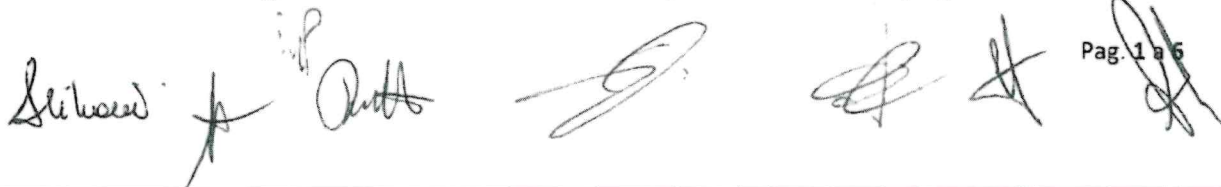
nonché

le **Rappresentanze Sindacali Aziendali** delle Sigle costituite presso Mediocredito S.p.a.:

- FABI
- FIRST CISL
- UGL CREDITO

premesso che:

- a) ai sensi dell'art. 11 bis, nonché dell'art. 22, parte prima e seconda, del CCNL per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali delle BCC del 11/06/2022, come modificati dall'accordo del 13/05/2021 e dell'art. 47 della Legge n. 428/1990, con informativa del 4 gennaio 2023, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, Iccrea Banca, Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia S.p.A. e FVG Plus S.p.A. hanno notificato alle Organizzazioni Sindacali l'avvio della procedura relativa al progetto di cessione delle



articolazioni organizzative aziendali costituenti ramo d'azienda Segreteria Fondo Sviluppo e FRIE di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia S.p.A. a favore di FVG Plus S.p.A.;

- b) l'operazione di cessione delle articolazioni organizzative aziendali costituenti ramo d'azienda interessa, come da richiamata informativa, complessivamente n. 9 risorse di Mediocredito così suddivise:
- n. 4 Risorse nell'ambito della Segreteria Fondo Sviluppo;
 - n. 5 Risorse nell'ambito della Segreteria Frie;
- c) nel corso del confronto svoltosi nelle date del 23 e 26 gennaio, 14, 22 e 27 febbraio 2023 e in data odierna, FVG Plus ha dichiarato alle Organizzazioni sindacali che l'operazione societaria di cessione si pone l'obiettivo dello svolgimento del ruolo di segreteria unica del Comitato di gestione dei Fondi di rotazione così come disciplinato all'art 1 comma 4 dalla Legge Regionale 2 del 4 marzo 2022 intitolata "FVG Plus S.p.A." con cui l'amministrazione regionale è stata autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni in house per la gestione anche di tale servizio;
- d) nel corso dei predetti incontri le Aziende hanno confermato le date delle cessioni delle articolazioni organizzative aziendali costituenti ramo d'azienda, previste per il giorno 1° marzo 2023;
- e) nell'ambito del confronto, inoltre, sono stati svolti approfondimenti in ordine agli aspetti che riguardano le ricadute organizzative derivanti dal processo di cessione oggetto dell'informativa del 4 gennaio 2023, anche con riferimento alle condizioni di lavoro e alle ricadute nei confronti dei lavoratori acquisiti da FVG Plus.

Tutto quanto innanzi considerato e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate, convengono quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo.

Art. 2

Rapporti di Lavoro

Le Parti convengono che, a decorrere dalla data di efficacia di cessione delle articolazioni organizzative aziendali costituenti ramo d'azienda, i rapporti di lavoro dei dipendenti ricompresi nel perimetro di cessione proseguono alle dipendenze di FVG Plus senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2112 cod. civ. e di quanto previsto nel presente accordo.

Dalla data di efficacia della cessione dei rapporti di lavoro, il Personale trasferito conserverà, per effetto della cessione stessa, l'inquadramento acquisito al momento del passaggio, le medesime anzianità di servizio effettive e convenzionali maturate. Le Parti convengono che il Personale ceduto verrà inizialmente adibito alle stesse mansioni.

Art. 3

Area Contrattuale

Successivamente alla cessione delle articolazioni organizzative aziendali, nei confronti del personale oggetto di trasferimento continueranno ad essere applicati i trattamenti economici e normativi previsti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale stipulata tempo per tempo da Federcasse, corrispondenti al livello di inquadramento ed all'anzianità aziendale da ciascuno maturata.



Art. 4

Trattamento Economico e normativo

Dalla data di cessione delle articolazioni organizzative aziendali costituenti ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., al personale dipendente di FVG Plus oggetto del trasferimento viene mantenuta la stessa retribuzione lorda annua derivante dalla Contrattazione Collettiva Nazionale stipulata da Federcasse

Al Personale ceduto, saranno mantenuti eventuali assegni "ad personam" riconosciuti nell'Azienda di origine con le regole di assorbimento stabilite al momento del loro riconoscimento; rimarrà inoltre invariata l'anzianità effettiva e convenzionale maturata anche per il riconoscimento del Premio di Fedeltà, alle condizioni previste dalla richiamata Contrattazione Collettiva Nazionale.

FVG Plus riconoscerà al personale ceduto il medesimo valore facciale del buono pasto attualmente in essere presso la cedente.

Art. 5

Sede e orario di Lavoro

Per effetto dell'operazione societaria di cessione delle articolazioni organizzative aziendali costituenti ramo d'azienda, tutto il Personale ceduto manterrà l'attuale sede di lavoro con riferimento al Comune e l'orario di lavoro già in essere presso la Cedente.

Art. 6

Valore di Produttività Aziendale

Il Valore di Produttività aziendale sarà disciplinato dagli articoli 48 e 5 dell'Allegato F al CCNL.

Ai dipendenti ceduti:

- il Valore di Produttività Aziendale (già Premio di Risultato) 2022 (erogazione 2023) verrà erogato con le regole vigenti presso la società cedente.
- il Valore di Produttività Aziendale (già Premio di Risultato) 2023 (erogazione 2024) verrà erogato pro quota, in base ai mesi di servizio effettivamente prestati presso Mediocredito, considerando come mese intero l'eventuale frazione superiore a 15 gg lavorativi e con le regole vigenti presso FVG Plus per i restanti mesi. In assenza di un accordo sul Valore di Produttività Aziendale, FVG Plus garantirà, per il solo anno 2023 (erogazione 2024) e per la quota di competenza (10 mesi), il pagamento di un premio lordo pari all'80 % del premio pagato da Mediocredito secondo le stesse regole e scale parametriche.

Art. 7

Lavoro a tempo parziale

Il personale oggetto dell'operazione societaria con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà presso la Cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione, fino a scadenza del contratto in essere, con possibilità di rinnovo.

Stikens

[Signature]

RP

Aut

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Chicco Bardi

Art. 8

Ferie, Ex Festività, Permessi e TFR

Mediocredito trasferirà a FVG Plus l'eventuale Trattamento di Fine Rapporto accantonato in azienda, il rateo delle quote della tredicesima mensilità maturato alla data di decorrenza dell'operazione di cessione e tutti gli altri ratei retributivi relativi ad eventuali voci, per le quali è prevista l'erogazione differita. Allo stesso modo, la Cedente trasferirà alla Cessionaria le quantità ed i corrispondenti valori dei saldi ratei di Ferie, Ex Festività e permessi maturati dal personale ceduto fino alla data di cessione, nonché dei permessi di cui all'accordo aziendale 24 ottobre 2020.

Art. 9

Assistenza Sanitaria e Previdenza Integrativa

Alla data di cessione delle articolazioni organizzative aziendali costituenti ramo d'azienda, il personale interessato dalla cessione beneficerà della copertura sanitaria della Cassa Mutua Nazionale, comprensiva della copertura Long Term Care e delle prestazioni del Fondo Pensione Nazionale di categoria regolati dal CCNL.

Dalla data dell'operazione societaria di cessione continueranno ad essere applicati gli accordi individuali sottoscritti tra la società cedente ed il singolo lavoratore in relazione ai versamenti aziendali a titolo di Previdenza Complementare.

Art. 10

Coperture assicurative

A favore del personale oggetto di cessione verranno mantenute da FVG Plus SPA le coperture assicurative contrattualmente previste dal CCNL Federcasse.

FVG plus si impegna ad approfondire la possibilità tecnica di mantenere per tutto il 2023 le condizioni di polizza per il personale ceduto attualmente in vigore presso MCVFG e ad aprire un tavolo di confronto sul tema con le OO.SS. entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 11

Pari opportunità e Lavoro Agile

FVG Plus S.p.A. si impegna a promuovere le pari opportunità e politiche di genere, anche attraverso azioni specifiche atte a conciliare i tempi di vita e di lavoro e a garantire le pari opportunità nei percorsi di carriera e nelle procedure di reclutamento e selezione del personale, che seguiranno la normativa di riferimento.

L'Azienda favorisce, compatibilmente con le esigenze organizzative, l'utilizzo del lavoro agile e lo sostiene in particolare a favore di documentate situazioni di difficoltà.

Successivamente all'operazione societaria rimangono confermati, fino a scadenza, gli accordi individuali di Lavoro Agile in essere al momento della cessione.


Silviani



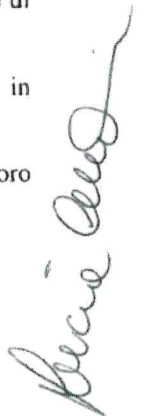












Art. 12

Condizioni Bancarie

Alla data di efficacia dell'operazione di cessione delle articolazioni organizzative aziendali, tutti i rapporti di natura bancaria (solo a titolo esemplificativo e non esaustivo i mutui, i prestiti personali ed i rapporti di conto corrente) in essere presso la cedente a condizioni agevolate in capo al personale in perimetro e/o ai relativi familiari aventi diritto in base alla normativa di riferimento, saranno regolati alle condizioni di riferimento presso la società cedente al momento della stipula.

Art. 13

Garanzie Occupazionali

Il presente articolo si pone l'obiettivo di salvaguardare le Lavoratrici e i Lavoratori interessati dalla presente procedura di cessione delle articolazioni organizzative aziendali da potenziali ricadute di carattere occupazionale, prevedendo al riguardo le specifiche tutele di seguito declinate:

1. Il trasferimento delle articolazioni organizzative aziendali di cui al presente Accordo di per sé non determina tensioni occupazionali;
2. Qualora dovessero emergere in FVG PLUS tensioni occupazionali che dovessero riguardare il personale ceduto, la società cessionaria si impegna, successivamente all'applicazione delle procedure di legge e di contratto, tempo per tempo vigenti, previste in materia di tensioni occupazionali, ad intraprendere tutte le azioni necessarie, coinvolgendo le Organizzazioni Sindacali, volte a favorire una ricollocazione delle risorse interessate, presso le altre società partecipate o controllate dalla Regione e/o della Regione stessa, tenendo anche conto della situazione territoriale di provenienza.
3. Nel caso che successivamente agli interventi di cui al punto che precede residuassero ulteriori lavoratori in esubero, tra quelli ceduti in base all'operazione di cui al presente Accordo, le Parti sottoscrittrici del medesimo si incontreranno per effettuare una valutazione congiunta finalizzata a ricercare la definizione di idonee soluzioni condivise a riguardo.

Le garanzie di cui al presente punto avranno efficacia per la durata di 5 anni decorrenti dagli effetti dell'operazione di cessione.

Art. 14

Rapporti Sindacali

I Dipendenti interessati dalle operazioni di cessione di cui al presente accordo manterranno l'iscrizione sindacale in essere alla data di efficacia giuridica della cessione, senza necessità di nuova sottoscrizione presso la cessionaria.

I Dirigenti delle RSA coinvolte nel passaggio manterranno la carica per 12 mesi dalla data di cessione.

Le Parti convengono che fino ad un Dirigente di RSA che risulti in carica alla data del 1° gennaio 2023 e che sia in organico presso i rami d'azienda oggetto di trasferimento possa chiedere, entro 20 giorni dalla cessione degli stessi, di rientrare, ex art. 1406 c.c. e secondo gli usi in essere presso il Gruppo Bancario, presso la cedente per essere assegnato ad una diversa Unità Organizzativa. Tale richiesta sarà accompagnata dal benestare formulato dalla Segreteria Territoriale di appartenenza.

Scicari

FW

Quarta

Gr.

f

h

Scicari

In caso di accoglimento, l'interessato dovrà essere riconfermato nel ruolo di Dirigente di RSA, sussistendone i requisiti per la nomina, ai sensi di quanto previsto all'art. 1 dell'Accordo Federkasse del 13 maggio 2021, anche in sostituzione di altro Dirigente di RSA della medesima Organizzazione Sindacale.

Art. 15

Verifiche sull'applicazione dell'accordo e avvio procedura trattativa secondo livello

Su richiesta di una delle parti si effettueranno incontri di verifica sull'applicazione del presente accordo. In ogni caso, le parti effettueranno un incontro di verifica entro il mese di luglio 2023 sullo stato di applicazione delle previsioni di cui al presente accordo.

La società cessionaria si impegna, inoltre, ad attivare entro tre mesi dalla data di cessione un confronto in sede aziendale sulle seguenti tematiche: Valore di Produttività Aziendale e Lavoro Agile.

La società cessionaria si impegna ad avviare il negoziato per la trattativa di secondo livello entro 30 giorni dalla firma del presente accordo.

Art. 16

Disposizioni Finali

Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente Verbale di Accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili, e produrranno i loro effetti, a far data dal giorno di efficacia giuridica dell'operazione di cessione, in relazione al personale interessato.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo risulta pienamente esperita la procedura sindacale di cui all'articolo 47 della legge 428/1990 e all'articolo 11 bis, nonché all'art. 22 parte prima e seconda del vigente CCNL.

Le Parti dichiarano che l'efficacia del presente Verbale di Accordo è comunque subordinata all'approvazione da parte dell'Assemblea delle Lavoratrici e Lavoratori e dei competenti Organismi aziendali.

Visto, letto e sottoscritto

Iccrea Banca S.p.A.

Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa

FVG Plus Spa

La Delegazione Sindacale di Gruppo

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UGL CREDITO

UILCA/UIL

Le RR.SS.AA. costituite nell'ambito di Banca Mediocredito FVG S.p.A.

FABI

FIRST-CISL

UGL CREDITO